



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE  
Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

## **OGGETTO: La cessione dell'ecobonus e del sismabonus**

Alcuni Provvedimenti dell'Agenzia Entrate, tra cui l'ultimo del 31/7/2019, seguito poi dalla Risoluzione n. 74 del 5 agosto 2019, hanno disciplinato la possibilità, per chi fruisce delle detrazioni fiscali relative ad interventi di riqualificazione energetica o di riduzione di rischio sismico, di optare, in particolari casi, per la **cessione del credito al fornitore che ha effettuato i lavori**, o ad altri soggetti.

I soggetti beneficiari delle detrazioni possono così scegliere per un contributo pari alla detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale sarà rimborsato tramite credito d'imposta da utilizzare in compensazione col modello F24 o tramite successiva cessione.

Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell'edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.

A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti in no tax area che per coloro che sono tenuti al regolare versamento dell'IRPEF.

Vi sono tuttavia alcune importanti implicazioni che vale la pena di ricordare.

I contribuenti potranno cedere l'ecobonus o il sismabonus riconosciuto:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- anche alle banche e agli intermediari finanziari ma solo da parte dei contribuenti che ricadono nella *no tax area*<sup>1</sup>.

### **Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini o su singole unità immobiliari**

che danno diritto alla cessione del credito:

- serramenti e infissi
- schermature solari

---

<sup>1</sup> Sono soggetti che non pagano IRPEF

- caldaie a biomassa, a condensazione in classe A e in classe A e sistema di termoregolazione evoluto
- pompe di calore
- scaldacqua a pompa di calore
- coibentazione a involucro
- pannelli solari
- generatori ibridi
- sistemi building automation
- micro-cogeneratori

**Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini** che danno diritto alla cessione del credito:

- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell'involucro
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una o due classi del rischio sismico.

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono quindi optare, in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

**L'opzione deve essere comunicata, da parte del soggetto che ha diritto alla detrazione,** all'Agenzia Entrate con modalità telematica<sup>2</sup> entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione è effettuata dall'amministratore di condominio.

**Il contributo è pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo.**

**L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini IVA** ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupererà il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese

---

<sup>2</sup> È anche possibile presentare il modulo presso gli Ufficio o inviarlo tramite posta elettronica certificata

successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia Entrate e in quote annuali di pari importo.

A tal proposito il 5 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 74 con oggetto l’Utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Solo i contribuenti che ricadono nella “No tax area”, ossia i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all’art. 13 del TUIR, possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell’articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l’utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l’uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l’accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell’art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all’ indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all’ indirizzo sopra riportato.